

SINTESI

Decreto 19 giugno 2024 recate incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio (DM FER 2).

Articolo 1 (*Finalità e ambito di applicazione*)

Il decreto è finalizzato a sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e permettano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Il provvedimento stabilisce le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi per impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici *off-shore*, fotovoltaici *floating* sia *off-shore* sia su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio.

Il decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

Articolo 2 (*Definizioni*)

Reca le definizioni di:

- ✓ impianto alimentato da fonti rinnovabili
- ✓ nuovo impianto
- ✓ produzione netta di un impianto, espressa in MWh
- ✓ data di entrata in esercizio di un impianto
- ✓ data di entrata in esercizio commerciale di un impianto
- ✓ periodo di avviamento e collaudo di un impianto
- ✓ potenza nominale di un impianto (eolici, solari termodinamici e fotovoltaici)
- ✓ tariffa spettante
- ✓ impianto floating
- ✓ rifacimento

Articolo 3 (*Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso agli incentivi*)

Possono accedere alle procedure competitive previste dal decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali (allegato 2);
- d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
 - 1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
 - 2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
 - 3) impianti solari termodinamici
 - 4) impianti eolici *off-shore*: impianti eolici *off-shore floating*, ovvero, impianti eolici *offshore* su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
 - 5) impianti fotovoltaici *off-shore floating* e impianti fotovoltaici *floating* su acque interne.

Su richiesta del produttore, al posto del possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di VIA ove previsto.

Sono escluse dall'accesso agli incentivi:

- ✓ le imprese in difficoltà;
- ✓ i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione previste dal codice appalti (articoli da 94 a 98 del Dlgs n. 36 del 2023);
- ✓ i soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dal Codice antimafia (articolo 67 – effetti delle misure di prevenzione)
- ✓ le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Sono inoltre escluse dall'accesso agli incentivi gli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria elaborata dal GSE. Gli interventi previsti dal decreto si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile (ordine delle attrezzature necessarie per i lavori). L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche (permessi e svolgimento di studi preliminari di fattibilità), non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

È prevista la possibilità di rinunciare agli incentivi prima del termine del periodo di diritto, con relativa restituzione. Tale opzione è condizionata alla verifica da parte del GSE.

Articolo 4 (Procedure per l'accesso agli incentivi)

Disciplina la procedura di accesso agli incentivi mediante partecipazione alle procedure pubbliche competitive bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028 in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza. Le procedure si svolgono in modalità telematica. Ai fini dell'accesso alle suddette procedure, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale contenuti nell'Allegato 2 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione è escluso per gli impianti di potenza fino a 300 kW. Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'Allegato 1, mentre per gli anni successivi le stesse saranno ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella Tabella 1 allegata all'articolo.

Per ogni procedura competitiva è previsto un periodo di 60 giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi 90 giorni.

La definizione delle date di svolgimento delle procedure è affidata alle regole operative previste dall'articolo 10 (è garantita almeno una procedura all'anno per biogas e biomasse e almeno 3 procedure sull'intero periodo per: solare termodinamico piccola/media/grande taglia, geotermico tradizionale con innovazioni e geotermico a emissioni nulle, fotovoltaico *floating* su acque interne, fotovoltaico *off-shore floating*, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, eolico *off-shore*, geotermico tradizionale con innovazioni).

Articolo 5 (Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi)

Prevede che le istanze di partecipazione alle procedure siano inviate al GSE tramite il sito allegando l'offerta di riduzione della tariffa di riferimento e la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti secondo modelli definiti nelle regole operative. Ricevuta la documentazione il GSE verifica la completezza dell'istanza, prima della chiusura della procedura dandone comunicazione al soggetto richiedente e esamina dopo la chiusura della procedura la documentazione trasmessa.

Il GSE al termine di ogni procedura elabora una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

Qualora le istanze di partecipazioni nel loro complesso superino il contingente di potenza messo a disposizione il GSE applica i seguenti criteri di priorità, a parità di ribasso percentuale offerto:

- ✓ impianti realizzati nelle aree identificate come idonee (articoli 20 e 23 del Dlgs n. 199 del 2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – RED II);
 - ✓ anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura
- Il GSE pubblica sul proprio sito internet le graduatorie degli impianti selezionati dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Articolo 6 (Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

Prevede che il proponente possa avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti, per gli impianti di potenza superiore a 10 MW (il limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del PNRR). Il GSE, a seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica. Entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi.

Gli impianti dotati dell'idoneità, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita sono tenuti ad inviare al GSE

esclusivamente l'offerta al ribasso (e non anche la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti secondo modelli definiti nelle regole operative). Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, per favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo al portale unico digitale per impianti a fonti rinnovabili previsto dall'articolo 19 del Dlgs n. 199/2021.

Articolo 7 (Tempi massimi per la realizzazione degli interventi)

Indica i tempi massimi di entrata in esercizio per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie, suddivisi per tipologia di impianto e categoria di intervento:

- ✓ Biogas (nuovi impianti) – 31 mesi
- ✓ Biomasse (nuovi impianti) – 31 mesi
- ✓ Geotermico tradizionale con innovazioni (nuovi impianti) – 51 mesi
- ✓ Geotermico tradizionale con innovazioni (rifacimenti) – 36 mesi
- ✓ Geotermico a emissioni nulle (nuovi impianti) – 60 mesi
- ✓ Fotovoltaico floating su acque interne (nuovi impianti) – 36 mesi
- ✓ Eolico off-shore (nuovi impianti) – 60 mesi
- ✓ Fotovoltaico off-shore floating (nuovi impianti) – 43 mesi
- ✓ Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina (nuovi impianti) – 36 mesi
- ✓ Solare Termodinamico (nuovi impianti) – 55 mesi

Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi. I tempi sono al netto di eventuali fermi derivanti da cause di forza maggiore.

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi. Nel caso non sia rispettato questo ulteriore termine il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente. Tale disposizione non si applica qualora, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 8 (Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

Prevede che i soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di

entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della tardiva comunicazione.

Successivamente all'entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative e al termine comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione provvede ad erogare gli incentivi con le modalità disciplinate dall'articolo 9.

Articolo 9 (Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti)

Disciplina le modalità di erogazione degli incentivi da parte del GSE a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale degli impianti:

- a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa onnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime previsto dalla successiva lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario, e se tale differenza è positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete, se la differenza è negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

La soglia di potenza prevista dal comma 1, lettere a) e b) (300 KW) è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale (Allegato 1) al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore o effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Articolo 10 (Regole operative)

Demanda a un decreto MASE, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'approvazione, su proposta del GSE delle regole operative per l'accesso agli incentivi che disciplinano in particolare:

- ✓ i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi (adempimenti, modalità di compilazione e conseguenze penali e amministrative in caso di false dichiarazioni)
- ✓ il calendario delle procedure e le modalità per riallocare automaticamente la potenza eventualmente non assegnata;
- ✓ gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità al principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH);
- ✓ i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti per il riconoscimento della tariffa incentivante;
- ✓ gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- ✓ le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
- ✓ le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche in attuazione dell'articolo 36 *Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi*) del Dlgs n. 199/2021 (RED II) e le modalità con le quali provvede all'erogazione degli incentivi spettanti;
- ✓ le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli (certificazione volontaria EMAS prevista dal Regolamento CE 1221/2009 e Decisione UE 2018/833 della Commissione europea);
- ✓ le modalità con le quali, decorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata può essere ridotta;

- ✓ gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso agli incentivi;
- ✓ le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione in materia di divieto di artato frazionamento delle iniziative (pratica che permette agli operatori di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra potenza dell'impianto e livello di incentivazione).

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il GSE pubblica il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive.

Articolo 11 (Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

Prevede che anche gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'UE o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possano partecipare alle procedure alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'articolo:

- ✓ deve esistere un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto che stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- ✓ gli impianti devono possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE

La potenza massima resa disponibile nelle procedure d'asta per i suddetti impianti viene calcolata sulla base di una specifica formula riportata nell'articolo.

Affida al GSE il compito di verificare, 30 giorni prima dell'indizione della procedura d'asta, la sussistenza delle condizioni richieste e in caso positivo rende nota la potenza resa disponibile facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT e inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti da questi impianti nelle graduatorie.

Articolo 12 (Cumulabilità degli incentivi)

Gli incentivi sono cumulabili esclusivamente con i seguenti meccanismi di aiuto:

- a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
- b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In questi casi la tariffa spettante è rimodulata secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Articolo 13 (Monitoraggio)

Affida al GSE il compito di svolgere le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 (*Monitoraggio PNI EC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni*) del Dlgs n. 199 del 2021 dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del decreto, con particolare riferimento ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE analizza inoltre i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio e delle variazioni dei costi di materie prime e componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo. I dati sono trasmessi annualmente al MASE.

Qualora risulti dalle analisi, che il livello di aiuto previsto dal decreto è, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara e la loro efficacia, con decreto MASE possono essere adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative e possono essere adeguati i valori della tariffa di riferimento contenuta nell'Allegato 1 attraverso l'aggiornamento esplicito di quest'ultima ai fenomeni inflattivi che intervengono tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione dei singoli bandi. Inoltre con decreto MASE i valori della tariffa spettante dei singoli beneficiari possono essere adeguati prevedendo l'aggiornamento esplicito di tale tariffa ai fenomeni inflattivi, in particolare nel caso in cui l'inflazione dovesse essere diversa dal 2% atteso, che

intervengono tra la data di pubblicazione dei singoli bandi e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto. Tali modifiche saranno operative decorsi 60 giorni dall'adozione delle modifiche stesse e si applicano alle procedure bandite successivamente alla loro adozione.

I beneficiari degli incentivi sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Articolo 14 (Piano di valutazione)

Demanda al MASE il compito di individuare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura, secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato dalla Commissione europea, che dovrà essere:

- ✓ indipendente dal MASE e dal GSE e non in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura
- ✓ dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- ✓ tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028. Entro gli stessi termini i documenti sono trasmessi al MASE che li rende pubblici sul proprio sito *internet*.

Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione e li rende pubblici. Gli eventuali costi correlati all'attività del soggetto valutatore sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Articolo 15 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Pone in capo ad ARERA il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

Il decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito del MASE (12 agosto) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Completano il decreto i seguenti allegati:

Allegato 1 - tariffe di riferimento e vita utile convenzionale degli impianti

Allegato 2 - requisiti specifici per l'accesso agli incentivi suddivisi per tipologia di impianto:

- ✓ impianti a biogas
- ✓ impianti a biomassa
- ✓ impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni
- ✓ impianti geotermoelettrici a emissioni nulle
- ✓ impianti solari termodinamici
- ✓ impianti fotovoltaici *floating*

Tabella 1 - elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Tabella 2 - elenco dei sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse